

Delibera n. 154/2024

Chiusura, con archiviazione, del procedimento avviato con delibera n. 102/2024 in relazione alla procedura di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto Internazionale di Napoli per il periodo regolatorio 2024-2026.

L'Autorità, nella sua riunione del 14 novembre 2024

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito dell'attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" o "ART") e, in particolare:

- il comma 2, lettere b), c) ed h), secondo cui: "*L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: [...] b) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni dei pedaggi tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori; c) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); [...] h) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali";*
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità "*ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare";*



VISTA	la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
VISTI	gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali è stata recepita la citata direttiva 2009/12/CE, e, in particolare:
	<ul style="list-style-type: none">- l’articolo 73, come modificato dall’articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l’Autorità svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al citato decreto;- l’articolo 76, comma 4, ai sensi del quale “[l’]Autorità di vigilanza può motivatamente richiedere lo svolgimento di consultazioni tra le parti interessate”;- l’articolo 80 e, segnatamente, i commi da 1 a 4, ai sensi dei quali: “1. L’Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:<ul style="list-style-type: none">a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;b) consultazione degli utenti aeroportuali;c) non discriminazione;d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso;2. L’Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l’Autorità di vigilanza dispone l’applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.4. L’Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti;

a risultare: a) positiva e superiore al +X% della variazione delle WLU previste per tale annualità, il 50% del montante ricavi attribuibile alle WLU eccedenti la soglia del X% viene contabilizzato ed accantonato in un Fondo finalizzato alla realizzazione di Interventi infrastrutturali a costo zero per gli utenti, a valere sul nuovo "periodo tariffario";

VISTA

la delibera n. 43/2016 del 14 aprile 2016, recante “Proposta di revisione dei Diritti Aeroportuali dell’Aeroporto Internazionale di Napoli per il periodo tariffario 2016-2019: conformità definitiva ai Modelli di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvati con Delibera ART n. 64/2014;

VISTA

la delibera n. 68/2021 del 20 maggio 2021, recante “Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all’entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale l’Autorità ha considerato tra l’altro “che i gestori aeroportuali, interessati dalla scadenza di precedenti periodi regolatori, hanno richiesto, stante la richiamata emergenza epidemiologica, la proroga delle tariffe applicate a valere sulle annualità successive” ed inoltre:

- i) ha differito l’entrata in vigore dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla delibera n. 136/2020, originariamente prevista per il 1° luglio 2021, al 1° gennaio 2023, disponendo che alle procedure di revisione dei diritti aeroportuali avviate dal 1° luglio 2021 sino al 31 dicembre 2022 si applicassero i Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, integrati con le disposizioni applicative e integrative di cui all’Allegato A alla citata delibera n. 68/2021 (punti 1 e 2 del dispositivo);
- ii) ha quindi previsto,
 - che *“i gestori aeroportuali che attivano la procedura di consultazione per la revisione dei diritti nel corso del biennio 2021-2022 possono, alternativamente:*
 - i. *avviare la relativa procedura ai sensi di quanto previsto dai Modelli di cui alla delibera n. 92/2017, fermo quanto previsto dal punto 2;*
 - ii. *previa motivata istanza all’Autorità, proporre la proroga delle tariffe in vigore al momento dell’istanza stessa anche a valere sull’annualità successiva, adempiendo agli obblighi informativi e di trasparenza nei confronti degli utenti, di cui all’articolo 80 del d.l. 1/2012, avendo cura di fornire adeguata informazione in previsione della prima consultazione annuale utile, anche con riferimento agli eventuali meccanismi di conguaglio”* (punto 3 del dispositivo);
 - e che sulla base degli esiti della procedura di consultazione degli utenti di cui al punto 3 (ii) del dispositivo *“nel rispetto del principio di partecipazione*

a tutela di tutte le parti coinvolte, gli Uffici dell'Autorità provvedono, in applicazione dei principi di cui all'articolo 80 del d.l. 1/2012, ad effettuare le valutazioni di competenza e ad esprimersi in merito alle istanze di proroga presentate dai gestori aeroportuali" (punto 4 del dispositivo);

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 38/2023 del 9 marzo 2023, recante "Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali" e in particolare, del relativo allegato A, la Parte II Modello A – Aeroporti con traffico superiore ad un milione di passeggeri (di seguito: Modello A), che disciplina,

- i) con la Misura 6, la procedura di revisione dei diritti aeroportuali, prevedendo, tra l'altro,
 - con la Misura 6.1 (Finalità), che:

"1. Ciascun gestore aeroportuale è tenuto a garantire, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del d.l. 1/2012, lo svolgimento di una consultazione periodica degli utenti dell'aeroporto, in relazione al funzionamento del sistema dei diritti aeroportuali, all'ammontare di tali diritti ed alla qualità del servizio fornito. Tale consultazione va tenuta almeno una volta l'anno, dandone comunicazione, a mezzo PEC, all'Autorità.

2. Ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del d.l. 1/2012, qualsiasi proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti è sottoposta all'obbligo di consultazione degli utenti dell'aeroporto, e pertanto è soggetta al procedimento definito dalle misure del presente Modello A";
 - con la Misura 6.2 (Attivazione della procedura di consultazione), che:

"1. Fermo restando quanto previsto al punto 4, la procedura di consultazione in via ordinaria per la revisione dei diritti aeroportuali è avviata dal gestore aeroportuale nel corso dell'ultimo anno del periodo tariffario, assunto quale Anno ponte per il periodo tariffario successivo, e in ogni caso al più tardi 4 mesi prima della data prevista di applicazione del nuovo livello dei diritti.

2. La consultazione è svolta nel rispetto dei termini temporali fissati dal presente Modello A, coerenti con le procedure di seguito indicate.

3. L'Autorità provvede a vigilare sul rispetto delle misure contenute nel presente Modello A e, se del caso, a adottare i provvedimenti ritenuti adeguati al ripristino delle relazioni che devono intercorrere tra gestore ed utenti.

4. L'avvio della consultazione per la revisione del sistema dei diritti o del loro ammontare può essere promosso anche nel corso della vigenza del periodo tariffario: a) dal gestore aeroportuale;";
 - con la Misura 6.3 (Notifica all'Autorità della proposta di revisione dei diritti aeroportuali), che:

"1. Il gestore aeroportuale che intenda sottoporre a consultazione una proposta di revisione dei diritti aeroportuali deve darne notifica, a mezzo

PEC, all'Autorità, secondo il Modulo di cui all'Annesso 5, almeno 30 giorni prima della data - indicata nella stessa notifica - programmata per l'avvio della procedura di consultazione degli utenti";

- ii) con la Misura 9, l'attività di vigilanza di competenza dell'Autorità, prevedendo, tra l'altro,
 - con la Misura 9.1 (Principi generali), che:
 - "1. In base a quanto previsto all'articolo 71 del d.l. 1/2012, spetta all'Autorità l'esercizio delle funzioni di vigilanza indicate dalla Direttiva 2009/12/CE, incluse le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 11, paragrafi 6 e 7.*
 - 2. Specificamente, in applicazione dell'articolo 80 del d.l. 1/2012, l'Autorità controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i principi di:*
 - a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;*
 - b) consultazione degli utenti aeroportuali;*
 - c) non discriminazione;*
 - d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.*
 - 3. L'Autorità espleta inoltre i compiti di vigilanza che le sono attribuiti dall'articolo 37, comma 2 del d.l. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, come modificato dall'articolo 36 del d.l. 1/2012 convertito con legge n. 27/2012.*
 - 4. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza, l'Autorità:*
 - a) applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 80 del d.l. 1/2012;*
 - b) ordina la cessazione delle condotte che risultino in contrasto con i Modelli di regolazione adottati;*
 - c) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni;*
 - d) valuta, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 6 e 11 della Direttiva 2009/12/CE, i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti dell'aeroporto, in ordine al rispetto dei livelli tariffari da parte dei gestori aeroportuali;*
 - e) adotta i provvedimenti sanzionatori, previsti dall'articolo 37 del d.l. 201/2011, comma 3, lettera i);*
 - con la Misura 9.2 (Consultazione fra gestore aeroportuale e utenti dell'aeroporto), che l'Autorità *"individua nella consultazione diretta tra gestore aeroportuale ed utenti dell'aeroporto, nonché nelle audizioni convocate da parte dell'Autorità di gestori e di utenti, gli strumenti cardine*

ai fini di una appropriata definizione del sistema dei diritti aeroportuali e di miglioramento del livello di servizio reso, in coerenza con la programmazione dello sviluppo delle attività aeroportuali", precisando che in tale ambito, l'Autorità, in particolare, "prescribe l'attivazione della procedura di consultazione, ove il gestore non vi provveda alle scadenze previste dal Modello A" (lettera b);

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse (di seguito anche: "Regolamento"), approvato con la delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ed in particolare l'articolo 6;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 102/2024, recante "Avvio di un procedimento individuale nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f) del d.l. 201/2011, nonché dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, in relazione alla procedura di revisione dei diritti aeroportuali dell'Aeroporto Internazionale di Napoli per il periodo regolatorio 2024- 2026", notificata a Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A. (di seguito anche: "GESAC" o "Società") in data 11 luglio 2024 con prot. ART n. 66550/2024 e, in pari data, trasmessa a ENAC, con prot. ART n. 66551/2024, nonché comunicata a AICALF – Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares, IATA – International Air Transport Association e IBAR – Italian Board Airline Representatives, rispettivamente con prott. ART nn. 66552/2024, 66553/2024 e 66555/2024;

CONSIDERATO che, con la citata delibera n. 102/2024 è stato avviato un procedimento individuale finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento volto a prescrivere a GESAC di avviare la procedura di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2026, nell'ambito della quale dare evidenza agli utenti:

- i) degli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019 come contabilizzato ai sensi della delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014;
- ii) della quantificazione dell'eventuale ulteriore posta finanziaria di debito regolatorio venutasi a determinare in conseguenza dell'applicazione dei diritti aeroportuali per l'anno 2019 anche alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;

VISTA la nota acquisita con prot. ART n. 66823/2024, del 12 luglio 2024 con la quale Easy Jet Airline Company Limited, rappresentando preliminarmente di "avere un interesse concreto a partecipare al procedimento in quanto utenti dell'aeroporto ai sensi dell'articolo 72 d.l. 1/2012, primo vettore dello scalo negli anni 2019-24" ed inoltre di aver "partecipato a tutte le consultazioni annuali del gestore [...]

[chiedendo] *delucidazioni sull'impatto sui vettori e le tariffe aeroportuali della decisione di non aggiornare le tariffe*, ha chiesto di “essere ammess[a] a partecipare al procedimento [avviato con delibera n. 102/2024]”;

- VISTA** la memoria di GESAC acquisita con prot. ART n. 67726/2024, del 16 luglio 2024 con la quale la Società ha affermato, tra l’altro, che “*l’Enac ha provveduto ad approvare formalmente le modifiche disposte al Piano degli interventi lo scorso 4 luglio 2024 [...] Per tale ragione GESAC ritiene di poter notificare a Codesta Spett.le Autorità l’avvio della procedura di revisione dei diritti aeroportuali*”;
- VISTA** la nota prot. ART n. 68483/2024, del 18 luglio 2024, con la quale gli Uffici dell’Autorità hanno comunicato a Easy Jet Airline Company Limited l’accoglimento della citata istanza acquisita con prot. ART n. 66823/2024;
- DATO ATTO** che Easy Jet Airline Company Limited, nell’ambito delle facoltà di partecipazione al procedimento avviato con la citata delibera n. 102/2024, non ha prodotto alcuna documentazione;
- VISTA** la nota di GESAC avente ad oggetto “*Proposta di modifica dei diritti aeroportuali – Notifica di avvio della consultazione degli utenti*” acquisita con prot. ART n. 72277/2024, del 31 luglio 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART nn. 72280/2024, 72281/2024, 72282/2024, 72283/2024 e 72284/2024;
- VISTA** la nota degli Uffici dell’Autorità prot. ART n. 83526/2024, del 9 settembre 2024, con la quale è stata comunicata, a GESAC, la necessità di procedere ad una nuova notifica dell’avvio della procedura di consultazione degli utenti, atteso che, dall’esame della documentazione acquisita con i citati prott. ART nn. 72280/2024, 72281/2024, 72282/2024, 72283/2024 e 72284/2024, è stata rilevata la non completezza della stessa con particolare riferimento agli elementi informativi essenziali per poter consentire, nel rispetto dei principi di trasparenza, correlazione al costo e consultazione con l’utenza, il corretto avvio della procedura di consultazione degli utenti, in coerenza con i contenuti della citata delibera n. 102/2024;
- VISTA** la nota di GESAC avente ad oggetto “*Proposta di modifica dei diritti aeroportuali – Nuova notifica di avvio della consultazione degli utenti*”, acquisita con prot. ART n. 86111/2024, del 16 settembre 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART nn. 86113/2024, 86117/2024, 86118/2024, 86122/2024 e 86128/2024;
- VISTA** la nota degli Uffici dell’Autorità prot. ART n. 90981/2024, del 27 settembre 2024, con la quale sono stati richiesti a GESAC chiarimenti in merito alla documentazione allegata alla citata nota prot. ART n. 86111/2024, del 16 settembre 2024, ed acquisita in pari data con prott. ART nn. 86113/2024, 86117/2024, 86118/2024, 86122/2024 e 86128/2024;

VISTA

la nota avente ad oggetto “*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali 2024 – 2026 per l'aeroporto di Napoli – Chiarimenti di cui alla nota prot. ART n. 0090981/2024 del [27] settembre 2024*”, acquisita con prot. ART n. 96396/2024, del 7 ottobre 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART nn. 96397/2024, 96398/2024, 96404/2024, 96405/2024 e 96407/2024, con la quale GESAC ha fornito riscontro alla citata richiesta degli Uffici dell’Autorità prot. ART n. 90981/2024 rappresentando, tra l’altro, che: “*con riferimento al punto 1.2 del dispositivo della delibera 102/2024, si accoglie la segnalazione dell’Autorità circa l’opportunità di fornire all’utenza informazioni di maggiore dettaglio circa gli effetti dell’inclusione dell’eventuale posta finanziaria di debito regolatorio relativo alle annualità 2020-2021-2022-2023 nella proposta tariffaria e pertanto tali informazioni sono state inserite nel Documento di Consultazione, come qui di seguito riportate: riduzione del 17% della tariffa media proposta nel periodo pari a circa €1,35 circa a passeggero*”;

RILEVATO

in particolare che, nell’indicato documento di consultazione relativo al periodo tariffario 2024-2026 acquisito con prot. ART n. 96397/2024, del 7 ottobre 2024, GESAC ha rappresentato tra l’altro:

- di ritenere che “*ci siano fondati motivi per non includere nella presente proposta alcuna posta di bilanciamento riferita a precedenti periodi, considerati di mera transizione, in coerenza con il principio di totale discontinuità con il passato*”;
- che “*a soli fini di trasparenza e con l’obiettivo di garantire all’utenza un quadro informativo quanto più ampio possibile, si riporta di seguito - seppure non applicabile al caso di specie - una possibile stima delle poste di bilanciamento che potrebbero derivare dall’applicazione, per il periodo 2020-2023, delle misure di compensazione concordate – nella prassi – dall’ART e da alcuni gestori aeroportuali e, per il periodo regolatorio 2016-2019, delle regole originariamente previste dai modelli tariffari approvati con Delibera ART 64/2014*”;
- “[p]osta finanziaria di debito regolatorio da proroga tariffaria per gli anni 2020-2021-2022-2023 per un valore - puramente teorico - pari a 48.612.114 €”;
- “[l]’inclusione di tale eventuale posta nella presente proposta tariffaria determina una riduzione del 17% della tariffa media del periodo, pari a circa €1,35 a passeggero totale”;
- “[r]ischio traffico del precedente periodo regolatorio 2016-2019 per un valore di debito pari a 30.219.590 €. Per la determinazione ipotetica di questo valore è stata applicata la metodologia di calcolo prevista dai Modelli ART 2014 di cui alla Delibera 64/2014 del 17 settembre 2014. Nel periodo 2016 – 2019 il totale cumulato delle WLU consuntivate sono risultate superiori al totale cumulato delle WLU stimate per lo stesso periodo di circa 39,4%, come riportato nella tabella seguente”;

- “[c]ome previsto dai Modelli citati, è stato determinato il margine eccedente come differenza tra i ricavi scaturiti dalle tariffe in vigore per ciascuna annualità, moltiplicate per le singole unità di servizio effettive consuntivate (ricavi consuntivi) e i ricavi derivanti dalle tariffe in vigore in ciascuna annualità, applicate alle singole unità di servizio previste ex ante, maggiorate della soglia del 10% (ricavi soglia). Tale margine, considerato per il 50% del suo valore come previsto all’art. 8.10.15. dei Modelli 2014, rappresenta il rischio traffico del periodo 2016-2019”;

RILEVATO

altresì che, nel citato documento di consultazione relativo al periodo tariffario 2024-2026 acquisito con prot. ART n. 96397/2024,

- la percentuale della soglia del rischio traffico è erroneamente quantificata al 10% mentre avrebbe dovuto essere quantificata al 5%, secondo quanto emerge dal documento di consultazione del periodo tariffario 2016 – 2019 (assunto al prot. ART n. 3675/2015) nonché dal verbale dell’audizione pubblica degli utenti aeroportuali del 7 settembre 2015;
- con riguardo al debito regolatorio maturato nelle annualità 2020 – 2023 indicato del documento di consultazione, si rileva una chiara incoerenza con la lettera di trasmissione del suddetto documento (prot. ART n. 96393/2024), atteso che GESAC riferisce di aver inserito nel documento di consultazione l’informazione sulla “*riduzione del 17% della tariffa media proposta nel periodo pari a circa 1,35€ a passeggero totale*”, tuttavia nel documento stesso la Società rappresenta tale posta finanziaria come non applicabile al caso di specie, così pregiudicando, tra l’altro, la correttezza, chiarezza e trasparenza a cui devono essere improntate tutte le interlocuzioni tra gestore e utenti;

VISTA

la nota prot. ART n. 97963/2024, del 9 ottobre 2024, con la quale, constatata l’incompletezza della documentazione trasmessa da GESAC in data 7 ottobre 2024 (prott. ART nn. 96396/2024, 96397/2024, 96398/2024, 96404/2024, 96405/2024 e 96407/2024), e con riserva dei seguiti di competenza in merito a quanto rappresentato da GESAC circa la non applicabilità degli effetti del rischio traffico di cui alla Misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014, gli Uffici dell’Autorità hanno rappresentato a GESAC la necessità di una nuova notifica dell’avvio della procedura di consultazione entro il 22 ottobre 2024, “*opportunamente rivista in coerenza con i contenuti della citata delibera n. 102/2024 nonché alla luce del carteggio nel frattempo intercorso*”, ivi inclusa la medesima nota prot. ART n. 97963/2024;

VISTO

il verbale dell’audizione di GESAC, tenutasi in data 15 ottobre 2024 presso l’Autorità (trasmesso alla Società con prot. ART n. 100979/2024, di pari data), nel corso della quale GESAC ha affermato, tra l’altro, che:

- “con riguardo alla percentuale di rischio traffico, che nel verbale della consultazione del 2015, la soglia di tale rischio era quantificata al 5%, mentre nel documento di consultazione trasmesso all’Autorità nel corso del presente procedimento è indicata la diversa soglia del 10%. Tale differenza si spiega sulla base del fatto che nel documento di consultazione relativo al periodo 2016-2019 era, altresì prevista la facoltà per le parti, al superamento della soglia del 10%, di chiedere la modifica dei parametri”;
- “[s]econdo l’interpretazione della Società, fra il 5% e il 10%, era possibile il rischio traffico, mentre nel caso di superamento del 10%, era possibile applicare la seconda fattispecie”;
- “[i]n ogni caso, la Società dà la propria disponibilità a effettuare un’ulteriore valutazione al riguardo, di cui si darà conto nella nuova notifica”;
- “[qualora nel calcolo fosse stata considerata la soglia del 5%], in tal caso il conguaglio avrebbe avuto un valore pari a circa dieci milioni in più a favore dell’utenza”;
- “[con riferimento] alla nota ricevuta dall’Autorità, in cui la stessa rileva che, nel documento di consultazione, è presente un’incongruenza [...] la Società replica che tale incongruenza è solo apparente, poiché, nella sua proposta, il Gestore ha effettivamente quantificato l’ulteriore posta finanziaria di debito regolatorio, rappresentandone gli effetti, pur precisando in un’ottica di trasparenza, che, ad avviso di GESAC, rimangono valide le valutazioni espresse nel documento di consultazione sulla cui base tale posta è stata ritenuta non applicabile”;
- “[a]d avviso di GESAC, il documento di consultazione, per come formulato, rappresenta un punto di equilibrio fra il principio di trasparenza e il dovere della Società di formulare una proposta tariffaria; tuttavia, il Gestore è, comunque, aperto alla possibilità di modificare la formulazione della propria proposta in parte qua, allo scopo di rendere maggiormente perspicuo l’iter che ha condotto alla sua adozione”;

VISTA

la nota avente ad oggetto “Gesac – Aeroporto di Napoli. Proposta di modifica dei diritti aeroportuali – Nuova notifica di avvio della consultazione degli utenti”, acquisita con prot. ART n. 104703/2024, del 22 ottobre 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART nn. 104704/2024, 104705/2024, 104706/2024, 104707/2024 e 104713/2024;

RILEVATO

che, nel documento di consultazione relativo al periodo tariffario 2024-2026 elaborato dalla Società ed acquisito con prot. ART n. 104704/2024, del 22 ottobre 2024, con riferimento (i) sia alla quantificazione dell’eventuale ulteriore posta finanziaria di debito regolatorio venutasi a determinare in conseguenza dell’applicazione dei diritti aeroportuali per l’anno 2019 anche alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, (ii) sia agli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019, come contabilizzato ai sensi della delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, la Società ha rappresentato, tra l’altro, che: “*a soli fini di*

trasparenza e con l'obiettivo di garantire all'utenza un quadro informativo quanto più ampio possibile, si riporta di seguito una stima delle poste di bilanciamento che potrebbero derivare dall'applicazione, per il periodo 2020-2023, delle misure di compensazione concordate – nella prassi – dall'ART e da alcuni gestori aeroportuali e, per il periodo regolatorio 2016-2019, delle regole originariamente previste dai modelli tariffari approvati con Delibera ART 64/2014. In particolare, si rappresenta di seguito:

- Posta finanziaria di debito regolatorio da proroga tariffaria per gli anni 2020-2021-2022-2023 per un valore - puramente teorico - pari a 48.612.114 €.

Per la determinazione ipotetica di questo valore sono stati considerati i costi regolatori consuntivi - costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito - come risultanti dalla contabilità regolatoria certificata di ogni singolo anno e maggiorati/ridotti della soglia percentuale del 10%. È stata poi calcolata la differenza tra i costi regolatori consuntivi così determinati ed i ricavi consuntivi come risultanti dalla contabilità regolatoria certificata di ogni singolo anno. Tale differenza è stata considerata per il 50%, in linea con la metodologia del rischio traffico dei precedenti modelli. Al valore così determinato è stato poi sommato il valore del fondo delle perdite covid che Gesac ha ricevuto nel 2022 relativamente alla quota regolata calcolata come peso percentuale dei ricavi regolati sul totale ricavi relativi all'esercizio 2020, anno di competenza del fondo covid.

Di seguito si riporta il calcolo.

[... omissis...]

L'eventuale inclusione di tale posta nella presente proposta tariffaria determina una riduzione del 17% della tariffa media del periodo, pari a circa €1,35 a passeggero totale.

- Rischio traffico del precedente periodo regolatorio 2016-2019 per un valore di debito pari a 39.758.888 €.

Per la determinazione ipotetica di questo valore è stata applicata la metodologia di calcolo prevista dai Modelli ART 2014 di cui alla Delibera 64/2014 del 17 settembre 2014.

Nel periodo 2016 – 2019 il totale cumulato delle WLU consuntivate sono risultate superiori al totale cumulato delle WLU stimate per lo stesso periodo di circa 39,4%, come riportato nella tabella seguente.

[...omissis...]

Come previsto dai Modelli citati, è stato determinato il margine eccedente come differenza tra i ricavi scaturiti dalle tariffe in vigore per ciascuna annualità, moltiplicate per le singole unità di servizio effettive consuntivate (ricavi consuntivi) e i ricavi derivanti dalle tariffe in vigore in ciascuna annualità, applicate alle singole unità di servizio previste ex ante, maggiorate della soglia del 5% (ricavi soglia). Tale margine, considerato per il 50% del suo

valore come previsto all'art. 8.10.15. dei Modelli 2014, rappresenta il rischio traffico del periodo 2016-2019";

VISTA

la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO

quanto rappresentato nella indicata relazione istruttoria con riferimento alla chiusura, con archiviazione, del procedimento avviato, nei confronti della Società, con delibera n. 102/2024, ed in particolare che:

- 1) con delibera n. 102/2024 è stato avviato un procedimento ordinatorio finalizzato a prescrivere a GESAC di avviare la procedura di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2026, nell'ambito della quale dare evidenza agli utenti:
 - 1.1) degli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019 come contabilizzato ai sensi della delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014;
 - 1.2) della quantificazione dell'eventuale ulteriore posta finanziaria di debito regolatorio venutasi a determinare in conseguenza dell'applicazione dei diritti aeroportuali per l'anno 2019 anche alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023;
- 2) con nota prot. ART n. 83526/2024, del 9 settembre 2024, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a GESAC la necessità di procedere ad una nuova notifica dell'avvio della procedura di consultazione degli utenti, atteso che, dall'esame della documentazione trasmessa da GESAC ed acquisita in data 31 luglio 2024 (prott. ART nn. 72280/2024, 72281/2024, 72282/2024, 72283/2024 e 72284/2024) è stata rilevata la non completezza della stessa con particolare riferimento agli elementi informativi essenziali per poter consentire, nel rispetto dei principi di trasparenza, correlazione al costo e consultazione con l'utenza, il corretto avvio della procedura di consultazione degli utenti, in coerenza con i contenuti della citata delibera n. 102/2024;
- 3) con nota avente ad oggetto "*Proposta di modifica dei diritti aeroportuali – Nuova notifica di avvio della consultazione degli utenti*", acquisita con prot. ART n. 86111/2024, del 16 settembre 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART nn. 86113/2024, 86117/2024, 86118/2024, 86122/2024 e 86128/2024, GESAC ha fornito riscontro alla citata nota degli Uffici dell'Autorità prot. ART n. 83526/2024;
- 4) con nota prot. ART n. 90981/2024, del 27 settembre 2024, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a GESAC chiarimenti in merito alla citata documentazione trasmessa in data 16 settembre 2024; a predetta richiesta la Società ha fornito riscontro con la nota avente ad oggetto "*Proposta di revisione dei diritti aeroportuali 2024 – 2026 per l'aeroporto di Napoli – Chiarimenti di cui alla nota prot. ART n. 0090981/2024 del [27] settembre 2024*", acquisita con prot. ART

96396/2024, del 7 ottobre 2024, e i relativi allegati acquisiti in pari data con prott. ART 96397/2024, 96398/2024, 96404/2024, 96405/2024 e 96407/2024;

- 5) con nota prot. ART n. 97963/2024, del 9 ottobre 2024, gli Uffici dell'Autorità, riservandosi *"seguiti di competenza in merito a quanto rappresentato [da GESAC] circa la non applicabilità degli effetti del rischio traffico di cui alla Misura 8.10.15 del Modello 1 dell'Allegato A alla delibera n. 64/2014"*, hanno comunicato a GESAC la necessità di procedere ad una nuova notifica dell'avvio della procedura di consultazione degli utenti, atteso che, dall'esame della citata documentazione acquisita in data 7 ottobre 2024, è emerso che:
 - con riguardo al punto 1.1) del dispositivo della delibera ART n. 102/2024, nel documento di consultazione pervenuto in data 7 ottobre 2024 (cfr. pag. 9) la percentuale della soglia del rischio traffico è stata erroneamente quantificata al 10% mentre avrebbe invece dovuto essere quantificata al 5%, secondo quanto emerge dal documento di consultazione del periodo tariffario 2016 – 2019 (assunto al prot. ART n. 3675/2015, cfr. pag. 7) nonché dal verbale dell'audizione pubblica degli utenti aeroportuali del 7 settembre 2015 (cfr. punto 2 pagg. 6 e ss.);
 - con riguardo al punto 1.2) del dispositivo della delibera ART n. 102/2024 e al debito regolatorio maturato nelle annualità 2020 – 2023 di cui a pag. 9 del documento di consultazione, è stata rilevata una chiara incoerenza con la lettera di relativa trasmissione, atteso che se in quest'ultima GESAC ha riferito di aver inserito nel documento di consultazione l'informazione sulla *"riduzione del 17% della tariffa media proposta nel periodo pari a circa 1,35€ a passeggero totale"* (cfr. punto 10 di pag. 15), tuttavia nel documento stesso la Società ha rappresentato tale posta finanziaria come non applicabile al caso di specie (vedi pagg. 8-10 e ss.), così pregiudicando, tra l'altro, la correttezza, chiarezza e trasparenza a cui devono essere improntate tutte le interlocuzioni tra gestore e utenti;
- 6) nel corso dell'audizione tenutasi in data 15 ottobre 2024 presso l'Autorità, come emerge dal citato verbale di audizione prot. n. 100979/2024, GESAC ha affermato, tra l'altro, che:
 - *"con riguardo alla percentuale di rischio traffico, che nel verbale della consultazione del 2015, la soglia di tale rischio era quantificata al 5%, mentre nel documento di consultazione trasmesso all'Autorità nel corso del presente procedimento è indicata la diversa soglia del 10% [...] la Società dà la propria disponibilità a effettuare un'ulteriore valutazione al riguardo, di cui si darà conto nella nuova notifica"*;
 - *"il documento di consultazione, per come formulato, rappresenta un punto di equilibrio fra il principio di trasparenza e il dovere della Società di formulare una proposta tariffaria; tuttavia, il Gestore è, comunque, aperto*

alla possibilità di modificare la formulazione della propria proposta in parte qua, allo scopo di rendere maggiormente perspicuo l'iter che ha condotto alla sua adozione”;

- 7) in riscontro alla nota degli Uffici dell'Autorità prot. ART n. 97963/2024, GESAC ha provveduto ad una nuova notifica di avvio della consultazione degli utenti con riferimento alla revisione dei diritti aeroportuali per il periodo regolatorio 2024-2026 ed ha indicato, nel documento di consultazione degli utenti, acquisito con prot. ART n. 104704/2024, del 22 ottobre 2024, i dati relativi al rischio traffico anni 2016 – 2019 e i dati relativi alla posta finanziaria di debito regolatorio per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
- 8) nel caso specifico, nel citato documento di consultazione (prot. ART 104704/2024), *“a soli fini di trasparenza e con l’obiettivo di garantire all’utenza un quadro informativo quanto più ampio possibile”*, GESAC ha riportato *“una stima delle poste di bilanciamento che potrebbero derivare dall’applicazione, per il periodo 2020-2023, delle misure di compensazione concordate – nella prassi – dall’ART e da alcuni gestori aeroportuali e, per il periodo regolatorio 2016-2019, delle regole originariamente previste dai modelli tariffari approvati con Delibera ART 64/2014”*;
- 9) invero,
 - i) con riferimento al periodo regolatorio 2020-2023, GESAC ha indicato una *“[p]osta finanziaria di debito regolatorio da proroga tariffaria per gli anni 2020-2021-2022-2023 per un valore - puramente teorico - pari a 48.612.114 €”*, precisando che *“[l]’eventuale inclusione di tale posta nella presente proposta tariffaria determina una riduzione del 17% della tariffa media del periodo, pari a circa €1,35 a passeggero totale”*;
 - ii) con riferimento al rischio traffico 2016-2019, accogliendo le osservazioni formulate dall'Autorità, sia con la citata nota prot. ART n. 97963/2024, che nel corso della menzionata audizione tenutasi in data 15 ottobre 2024, GESAC ha indicato un debito regolatorio derivante dal *“[r]ischio traffico del precedente periodo regolatorio 2016-2019 per un valore di debito pari a 39.758.888 €”*, anziché pari a euro 30.219.590, importo, quest'ultimo, indicato da GESAC nel documento di consultazione trasmesso all'Autorità in data 7 ottobre 2024 ed acquisito con prot. ART n. 96397/2024;

RITENUTO

che, sulla base delle suddette considerazioni, sussistano i presupposti per disporre la chiusura con archiviazione del procedimento avviato con la delibera n. 102/2024, del 11 luglio 2024, in quanto si rileva che la Società nel documento di consultazione trasmesso in data 22 ottobre 2024, acquisito con il citato prot. 104704/2024, ha dato evidenza,

- i) degli gli effetti del rischio traffico, riferibile al periodo regolatorio 2016-2019 come contabilizzato ai sensi della delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014;
- ii) della quantificazione della posta finanziaria di debito regolatorio venutasi a determinare in conseguenza dell'applicazione dei diritti aeroportuali per l'anno 2019 anche alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, sulla quale l'utenza avrà modo di esprimersi in sede di consultazione;

fatti comunque salvi, con riferimento al periodo 2016-2019, l'esito dell'attività di verifica del rispetto della misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014, e, con riferimento alle annualità 2020-2021-2022-2023, oggetto di proroga dei diritti aeroportuali vigenti all'anno 2019, l'esito dell'attività di verifica della conformità dei diritti aeroportuali ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. la chiusura con archiviazione, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, del procedimento individuale avviato con delibera n. 102/2024, dell'11 luglio 2024, nei confronti di Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A.;
2. sono fatti salvi, con riferimento al periodo 2016-2019, l'esito dell'attività di verifica del rispetto della misura 8.10, punto 15, del Modello 1 approvato con la delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014, nonché, con riferimento alle annualità 2020-2021-2022-2023, oggetto di proroga dei diritti aeroportuali vigenti all'anno 2019, l'esito dell'attività di verifica della conformità dei diritti aeroportuali ai Modelli di regolazione approvati con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023;
3. il presente provvedimento è notificato a Società Gestione Servizi Aeroportuali Campani S.p.A., trasmesso all'ENAC e comunicato a AICALF – Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares, IATA – International Air Transport Association, IBAR – Italian Board Airline Representatives e a Easy Jet Airline Company Limited nonché pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 14 novembre 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)